

## **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ONERI ISTRUTTORI**

Per l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di una Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), allegata alla documentazione occorre presentare anche l'Attestazione del Versamento degli Oneri Istruttori Regionali.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

**CODICE IBAN: IT86 L076 0102 8000 0103 1577 016**

**INTESTAZIONE: Regione Toscana - Contributi  
Autorizzazioni Ambientali Serv. Tesoreria**

Per quanto riguarda l'importo, le tariffe sono contenute nel Tariffario approvato con *DGRT. N. 1227 del 15/12/2015* di seguito riportato.

# TARIFFARIO AUA

## **1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE**

### **1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Nel presente documento sono stabilite le modalità di determinazione e versamento delle tariffe o diritti istruttori per i procedimenti di rilascio, modifica sostanziale, rinnovo e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), disciplinata dal DPR 59/2013 (di seguito "Regolamento").

Le tariffe sono date dalla somma degli oneri istruttori relativi a ciascun titolo, determinati secondo le modalità riportate nella SEZIONE 2 "ONERI ISTRUTTORI" e nel rispetto dei principi riportati di seguito.

### **1.2 ONERI SUAP**

I SUAP possono stabilire diritti istruttori per i procedimenti disciplinati dal Regolamento il cui ammontare deve essere modulato in funzione della tipologia di procedimento (rilascio, modifica sostanziale, rinnovo, voltura) e, conseguentemente, delle azioni a carico del SUAP.

Sarà cura del SUAP rendere disponibili ai Gestori le informazioni relative all'ammontare degli oneri da versare e le relative modalità di versamento.

### **1.3 ONERI ISTRUTTORI FISSI E VARIABILI**

Gli oneri istruttori sono di due tipologie:

- **Oneri FISSI** da versare al momento della presentazione dell'istanza;
- **Oneri VARIABILI** relativi a specifici pareri laddove espressamente richiesto dalle normative settoriali.

Gli oneri FISSI devono essere versati al momento della presentazione dell'istanza AUA, allegando all'istanza medesima la copia dell'avvenuto versamento.

Gli oneri VARIABILI dovranno essere versati nell'ambito del procedimento istruttorio, su richiesta dei soggetti interessati qualora

siano necessari gli specifici pareri, salvo diversamente disposto dagli stessi soggetti interessati.

La Regione, a conclusione dell'istruttoria, congiuntamente agli altri soggetti competenti in materia ambientale e ognuno per le proprie competenze, verifica la corrispondenza degli oneri versati ai criteri definiti nel presente documento, provvedendo eventualmente alla rideterminazione della tariffa medesima e procedendo, nel caso, a richiedere i relativi conguagli.

#### **1.4 TIPOLOGIA ISTANZA**

Al momento della presentazione dell'istanza gli oneri devono essere versati per i titoli oggetto dell'istanza di AUA, ovvero nei casi in cui viene richiesta una nuova autorizzazione, il rinnovo o la modifica sostanziale dell'esistente titolo. Eventuali oneri relativi alla necessità di istruttoria dei titoli vigenti possono essere successivamente richiesti.

#### **1.5 RIDUZIONI DELLE TARIFFE**

Sono previste le seguenti riduzioni da applicare alle tariffe:

- **40 %** in caso di **registrazione ai sensi del regolamento EMAS**;
- **30%** in caso di imprese in possesso di **certificazione ambientale UNI EN ISO 14001**;
- **15%** nel caso di **micro imprese** secondo la definizione di cui al DM 18/04/2005 (allegare autocertificazione).

#### **1.6 MODIFICHE E RINNOVO DELL'AUA**

##### ***Modifiche sostanziali***

Gli oneri istruttori devono essere versati per i titoli oggetto di modifica sostanziale.

Qualora la Regione rilevi la necessità di estendere l'istruttoria agli altri titoli a questi si applicano i criteri di cui al paragrafo 1.3.

##### ***Modifiche non sostanziali***

Le modifiche non sostanziali non comportano l'aggiornamento dell'AUA; non sono pertanto previsti oneri istruttori.

L'eventuale aggiornamento sarà poi effettuato in fase di rinnovo; sino a tale data la comunicazione di modifica non sostanziale sarà conservata insieme all'AUA vigente.

### ***Rinnovo dell'AUA***

Al rinnovo senza variazioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale si applica quanto previsto alla SEZIONE 2 "ONERI ISTRUTTORI"; saranno oggetto di rinnovo e, quindi di istruttoria, tutti i titoli contenuti nell'AUA.

## **2. ONERI ISTRUTTORI**

### **A1. Autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi della parte Terza del D.Lgs.152/06**

Per tali oneri si rimanda a quanto stabilito dall'A.I.T. per l'effettuazione dell'istruttoria tecnica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **A2. Autorizzazione allo scarico fuori fognatura ai sensi della parte Terza del D.Lgs.152/06**

Si applicano i seguenti oneri istruttori:

- rinnovi/modifiche: 50,00 €;
- nuovo impianto: 100,00 €.

### **B. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06**

Si applicano i seguenti oneri istruttori:

<b>Tipologia atto</b>	<b>Oneri istruttori</b>
<i>Nuovo impianto, trasferimento impianto</i>	300,00 €
<i>Modifica sostanziale</i>	200,00 €
<i>Rinnovo dell'autorizzazione in scadenza senza modifiche</i>	150,00 €
<i>Rinnovo dell'autorizzazione in scadenza con modifiche</i>	250,00 €

**C. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 272 del D.Lgs.152/06 (autorizzazione generale)**

Gli oneri istruttori relativi alle autorizzazioni di carattere generale ricomprese nell'AUA sono pari a 100,00 €.

**D. Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n.447**

Gli oneri istruttori per il rilascio di tale parere sono stabiliti dal Comune competente territorialmente.

**E. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art.9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99**

Gli oneri istruttori relativi al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura ammontano a 180,00 €, con una maggiorazione di 18,00 per ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento.

**F. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/06**

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 214, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 resta ferma la quantificazione dell'importo del diritto di iscrizione annuale stabilito con *Decreto Ministeriale 21 luglio 1998, n. 350 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*